

Spett.le  
Latina Ambiente S.p.A.  
Via Monti Lepini 44/46  
04100 - Latina  
Raccomandata A/R

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 - Istanza di rimborso IVA assolta - TIA anni 2006, 2007, 2008 e 2009.

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

Cod. Fisc./P.I. \_\_\_\_\_

in qualità di titolare dell'utenza \_\_\_\_\_

sita in Via/Piazza \_\_\_\_\_

n° civ. \_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tell/Cell \_\_\_\_\_

Premesso che:

1- con separati Regolamenti il Comune di Latina ha disciplinato per gli anni 2006/2007, 2008 e 2009 l'applicazione di una tariffa in via sperimentale per la gestione dei rifiuti (denominata TIA) con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

2- l'articolo 36 dei Regolamenti citati ha assoggettato la tariffa ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo le disposizioni vigenti;

3- il sottoscritto ha versato (giusta copia bollettini in allegato alla presente):

4 - per l'anno 2006 euro ... come da fattura di pagamento n. ... di cui euro ... a titolo di IVA (10%),

5 - per l'anno 2007 euro ... come da fattura di pagamento n. ... di cui euro ... a titolo di IVA (10%),

6 - per l'anno 2008 euro ... come da fattura di pagamento n. ... di cui euro ... a titolo di IVA (10%) e

7 - per l'anno 2009 euro ... come da fattura di pagamento n. ... di cui euro ... a titolo di IVA (10%);

Considerato che:

- la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009 e depositata il 24 luglio 2009 (al punto 8) ha dichiarato che le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del

tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima;

- la sopra richiamata sentenza (al punto 7.2.3.6) ha affermato che altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi.

Chiede

- ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42 del Regolamento TIA, il rimborso dell'IVA assolta sull'importo della Tariffa rifiuti versata relativamente agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 ammontante complessivamente ad euro ... (.../...), oltre interessi legali maturati.

Si precisa che la presente costituisce formale atto di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1219 del Codice civile, e si intima il rimborso di quanto sopra quantificato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali.

Latina, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/03 la presente sottoscrizione vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.